

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA CITTÀ DI LUGANO

del 14 marzo 1989

TITOLO PRIMO

Nome e territorio del Comune

Art. 1

Nome, stemma e sigillo

1. Il nome del Comune è Lugano.
2. Lo stemma comunale si compone di una croce bianca in campo rosso accantonata dalle lettere L.U.G.A., come meglio risulta all'allegato 1 del presente Regolamento.
3. L'adozione del sigillo è di competenza del Municipio. I duplicati, realizzati nella forma di timbri, hanno valore ufficiale.

Art. 2 / 2

Quartieri

1. Il territorio comunale si suddivide nei seguenti quartieri: Aldesago, Barbengo, Besso, Brè, Breganzona, Carabbia, Cassarate, Castagnola, Centro, Cureggia, Davesco-Soragno, Gandria, Loreto, Molino Nuovo, Pambio-Noranco, Pazzallo, Pregassona, Viganello e Villa Luganese.
 2. I limiti territoriali dei quartieri sono quelli definiti dalla mappa all'allegato 2 del presente Regolamento.
- Gli stemmi dei quartieri risultano dall'allegato 3.
3. Il funzionamento e l'organizzazione dei quartieri sono disciplinati dal Capitolo IX del Titolo II.

TITOLO SECONDO

Organizzazione politica

CAPITOLO 1

Organi del Comune

Art. 3

Organi

Gli organi del Comune sono:

- a. l'Assemblea Comunale;
- b. il Consiglio Comunale;
- c. il Municipio.

CAPITOLO II

L'Assemblea Comunale

Art. 4

Composizione L'Assemblea Comunale è la riunione dei cittadini aventi diritti politici in materia comunale.

Art. 5

Attribuzioni

1. L'Assemblea Comunale:
 - a. elegge il Municipio, il Sindaco e il Consiglio Comunale;
 - b. decide sulle domande di referendum e di iniziativa comunale.
2. Le elezioni e le votazioni avvengono secondo le leggi elettorali.

CAPITOLO III

Il Consiglio Comunale

Art. 6 3

Composizione ed elezione

1. Il Consiglio Comunale è composto di 60 membri.
2. L'elezione del Consiglio Comunale ha luogo 4 anni durante il mese di aprile, alla data stabilita dal Consiglio di Stato, secondo le norme delle leggi elettorali.

Art. 7

Eleggibilità

1. Sono eleggibili i cittadini domiciliati nel Comune aventi diritti politici in materia comunale.
2. La carica è obbligatoria ed è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, municipale o di supplente, di dipendente del Comune e delle sue Aziende, ad eccezione dei docenti di ogni ordine, nonché dei cittadini nominati dal Comune con funzioni accessorie e non permanenti o che svolgono per incarico del Cantone o della Confederazione mansioni accessorie nell'ambito dell'amministrazione comunale.

Art. 8 4

Dimissioni e rinuncia

1. Le dimissioni e la rinuncia alla carica di un consigliere comunale, da inoltrare per iscritto e motivate al Municipio, necessitano del preavviso della Commissione delle petizioni.
2. Le stesse sono oggetto di una specifica trattanda sulla quale si pronuncia il Consiglio Comunale.
3. Il trasferimento di domicilio, il decesso ed i casi di sopravvenuta incompatibilità non soggiacciono alla procedura dei capoversi precedenti.

Art. 9 5 6 7 8

Attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale:
 - a) adotta i Regolamenti comunali, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione;
 - b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione comunale;
 - c) approva il preventivo del Comune e dell'Azienda municipalizzata ed il fabbisogno da coprire mediante imposta;
 - d) adotta e modifica il piano regolatore;

- e) autorizza le spese di investimento;
- f) esamina ogni anno i conti consuntivi del Comune e della sua Azienda, nonché dei fondi speciali e dei legati di qualsiasi natura amministrati dal Municipio e delibera sulla loro approvazione;
- g) decide l'esecuzione delle opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari;
- h) autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, la locazione, l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni comunali;
- i) approva la costituzione di fidejussioni, l'accensione di ipoteche, la costituzione in pegno di beni mobili;
- l) autorizza il Municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative;
- m) *abrogato*;
- n) accorda l'attinenza comunale;
- o) nomina i delegati del Comune nei Consorzi, giusta le norme della Legge sul consorzio dei comuni e dei singoli statuti consortili;
- p) nomina con sistema proporzionale i delegati del Comune negli enti di diritto pubblico o privato di cui il Comune è parte; sono riservati i casi di competenza municipale;
- q) nomina le commissioni permanenti e speciali;
- r) esercita gli attributi che gli sono espressamente conferiti da leggi speciali, nonché quelli che non sono devoluti ad altro organo.

2. I crediti di cui alle lettere e) e g) del cpv. 1 decadono se non utilizzati entro il termine stabilito dalla decisione di concessione, comunque al massimo entro quattro anni dalla medesima.

Su richiesta motivata presentata dal Municipio entro il termine di cui sopra, quando il ritardo è dovuto a ragioni non imputabili al Comune, il Consiglio Comunale può concedere una proroga di 2 anni.

Art. 9 bis 9 10

Delega

1. Sono delegate al Municipio le competenze decisionali in materia di:

- a. spese di investimento (art. 9 cpv. 1 let. e) sino ad un importo per oggetto di fr. 250'000.--;
- b. progettazione e esecuzione di opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi (art. 9 cpv. 1 let. g) sino ad un importo di preventivo di fr. 250'000.--;
- c. acquisizione, donazione, successione, permuta, affitto, locazione, alienazione o cambiamento di destinazione di beni comunali (art. 9 cpv. 1 let. h) fino ad un importo di transazione o di valore del bene oggetto dell'atto di fr. 250'000.--;
- d. intraprendere o stare in lite, transigere o compromettere (art. 9 cpv. 1 let. l) fino ad un importo di causa di fr. 250'000.--;
- e. presentazione del referendum dei Comuni ai sensi degli art. 42 Cst C e 147 LDP;

- f. convenzioni per una durata massima di due anni e per un onere annuo derivante dalla convenzione non superiore a fr. 75'000.--.

2. L'importo massimo annuale per decisioni prese su delega ai sensi del cpv. 1 let. a. e b. non deve superare fr. 2'500'000.--.

Art. 10 /1

Seduta costitutiva

1. Il Consiglio Comunale, così convocato dal Municipio, si raduna in seduta costitutiva entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati.
2. La seduta costitutiva viene aperta dal consigliere più anziano tra i presenti, il quale chiama due scrutatori a formare e completare l'Ufficio provvisorio.
3. I membri del Consiglio Comunale assumono la carica con il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi, firmando il relativo attestato che viene loro consegnato dal Segretario comunale, del seguente tenore:

“ Dichiaro di essere fedele alle Costituzioni federale e cantonale, alle leggi e di adempiere coscienziosamente tutti i doveri del mio ufficio”.

Art. 11

Ufficio presidenziale

1. Il Consiglio Comunale, riservato l'articolo precedente, nomina all'apertura della seduta costitutiva e, in seguito, all'apertura della prima sessione ordinaria, l'Ufficio presidenziale, così composto:

- a. un Presidente;
- b. un Vice-Presidente;
- c. due scrutatori.

2. Le cariche sono obbligatorie.

Art. 12

Presidente

1. Il Presidente mantiene l'ordine, sorveglia l'esecuzione del Regolamento, dirige le discussioni e tutte le operazioni, pone le questioni e annuncia i risultati delle votazioni; firma col Segretario le risoluzioni, gli atti e la corrispondenza del Consiglio Comunale.
2. In caso di assenza il Presidente è supplito nelle sue funzioni dal vicepresidente e in mancanza di quest'ultimo dallo scrutatore più anziano per età.

Art. 13

Scrutatori

Gli scrutatori contano i voti e annunciano il risultato al Presidente; essi collaborano con il Presidente per il mantenimento dell'ordine durante le sedute e danno lettura degli atti che non sono stati distribuiti. Il Presidente può sostituire la lettura integrale del testo delle proposte col riassunto delle stesse.

Art. 14 /2

Verbale

1. Al Segretario comunale o, in sua assenza ad altra persona designata dal Sindaco, incombe la tenuta del verbale, che deve contenere:

- a. la data e l'ordine del giorno;

- b. l'elenco dei presenti con nome, cognome e numero progressivo e quello degli assenti giustificati;
 - c. la trascrizione integrale delle risoluzioni;
 - d. nel caso di votazione, il numero dei presenti al momento della votazione, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti, nonché, in caso di votazione per appello nominale, il nome dei votanti con l'indicazione del voto espresso;
 - e. il riassunto delle discussioni con le dichiarazioni di voto e le dichiarazioni delle quali l'autore chiede la testuale verbalizzazione.
2. Il contenuto di cui alle lettere c) e d) deve essere letto e approvato alla fine di ogni trattanda.
3. Le risoluzioni sono firmate dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori alla fine di seduta.
4. Il testo integrale del verbale deve essere distribuito ai consiglieri almeno 7 giorni prima della seduta successiva nella quale esso viene approvato e di nuovo firmato dal Presidente e dal Segretario.
5. Il Consiglio Comunale può, volta per volta, dispensare dalla lettura con il consenso unanime dei presenti.

Art. 15

Controllo e rettifiche

Il Presidente sovrintende alla redazione del verbale. Se è proposta una rettifica questa sarà fatta. In caso di opposizione decide il Consiglio Comunale.

Art. 16

Atti del Consiglio Comunale

Il Segretario è responsabile della tenuta e della archiviazione dei seguenti atti:

- a. verbali delle sedute del Consiglio Comunale;
- b. corrispondenza del Consiglio Comunale;
- c. messaggi municipali, rapporti commissionali e relativo elenco;
- d. mozioni e relativi rapporti commissionali e municipali;
- e. interrogazioni ed interpellanze.

Art. 17 13 14

Sessioni ordinarie

- 1. Il Consiglio Comunale si riunisce due volte all'anno in sessioni ordinarie.
- 2. La prima sessione (sessione primaverile) è convocata entro il 30 aprile e si occupa principalmente della gestione dell'esercizio precedente.
- 3. La seconda sessione (sessione autunnale), da tenersi entro il 31 dicembre, si occupa principalmente del preventivo dell'anno seguente.
- 4. Il Presidente del Consiglio comunale, d'intesa con il Municipio, per giustificati motivi, può prorogare di due mesi al massimo i termini di cui ai cpv. 2 e 3. In caso di disaccordo decide il Consiglio di Stato.
- 5. Il Consiglio di Stato, su istanza motivata del Presidente, può prorogare eccezionalmente i termini di cui al cpv. 4.

Art. 18 15 16 17

Sessioni straordinarie

- 1. Il Consiglio Comunale si raduna in sessione straordinaria:

- a. se il Municipio lo ritiene opportuno;
- b. se almeno un terzo dei consiglieri ne fa domanda scritta e motivata al Presidente.

2. Nel caso di cui al punto b. del cpv. 1, il Presidente decide sulla regolarità e sulla ricevibilità della domanda e, d'accordo con il Municipio, fissa la data della sessione e ne ordina la convocazione. In caso di disaccordo prevale l'opinione del Presidente.

3. Le deliberazioni delle sedute convocate ai sensi del punto b. del cpv. 1 sono assoggettate alla procedura di rinvio al Municipio prevista dall'art. 38 cpv. 2 LOC per le proposte a carattere sostanziale non condivise dal Municipio.

4. Sono riservate le deliberazioni giusta leggi speciali che attribuiscono competenze direttamente al Consiglio Comunale. In questi casi le proposte possono essere decise seduta stante.

Art. 19

Aggiornamenti

1. Il Consiglio Comunale può, durante le sessioni, sospendere il dibattito e aggiornare la discussione sull'oggetto dell'ordine del giorno per un periodo di tempo non superiore a quindici giorni.

2. La proposta di aggiornamento, sentito il parere del Presidente, del Municipio e dei Presidenti delle commissioni permanenti, deve essere approvata dal Consiglio Comunale.

Art. 20 18 19

Convocazione

1. Le sessioni ordinarie e straordinarie sono convocate dal Presidente d'intesa con il Municipio, con avviso agli albi comunali e comunicazione personale scritta a ogni consigliere, con l'indicazione del luogo, giorno e ora della convocazione e dell'ordine del giorno.

In caso di disaccordo sulla data di convocazione prevale l'opinione del Presidente.

2. La convocazione deve avvenire con un preavviso di sette giorni salvo nei casi d'urgenza, da riconoscersi dal Municipio e dal Presidente.

3. La convocazione d'urgenza deve pervenire ai consiglieri entro il giorno antecedente la riunione.

Art. 21

Gonfalone

Nei giorni di seduta viene esposto il gonfalone al balcone di Palazzo Civico.

Art. 22 20

Partecipazione

1. La partecipazione alle sedute è obbligatoria.

2. *Abrogato*;

3. Se un consigliere comunale si sottrae, senza legittimo motivo, in modo deliberato e continuo ai doveri della propria carica, il Presidente deve segnalare il caso all'autorità di vigilanza.

Art. 23 21

Numero legale

1. Il Consiglio Comunale può deliberare solo alla presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri.

2. Nel caso di mancanza del numero legale, il Presidente procede ad una nuova convocazione.
3. Se per due volte consecutive non è raggiunto il numero legale si procede come al cpv. 3 dell'art. 22.

Art. 24 22

Orario e luogo delle sedute

Le sedute si tengono in giorni feriali, possibilmente consecutivi e di regola nelle ore serali, dalle ore 20.00 in avanti, nella sala del Consiglio Comunale a Palazzo Civico.

Di regola esse devono terminare alle ore 24.00 al più tardi, oppure venire aggiornate in ossequio all'articolo 19 del Regolamento stesso.

Art. 25

Funzionamento

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche e sono dirette dal Presidente o, in sua assenza, da chi lo sostituisce.

2. Il Municipio vi partecipa in corpore o con una sua delegazione, senza diritto di voto. I suoi membri possono prendere parte alla discussione solo a nome del Municipio; possono nondimeno intervenire per fatto personale o se interpellati su problemi particolari.

3. Il pubblico assiste in silenzio, negli spazi ad esso riservati, senza dare segni manifesti di approvazione o disapprovazione e senza altrimenti turbare le discussioni.

4. I rappresentanti degli organi di informazione partecipano alle sedute negli spazi a loro riservati; la facoltà di registrare e di riprodurre liberamente il suono e le immagini è subordinata all'approvazione dell'Ufficio presidenziale, che decide a maggioranza, con voto decisionale del Presidente in caso di parità.

5. Se un membro del Consiglio Comunale o del Municipio o una persona del pubblico o degli organi d'informazione tiene un contegno offensivo o scorretto, il Presidente lo ammonisce e, in caso di persistenza, lo espelle.

Art. 26 23 24

Messaggi, esami commissionali, urgenza, rinvio e ritiro

1. I messaggi del Municipio al Consiglio Comunale, formulati per iscritto, devono essere trasmessi ai consiglieri immediatamente e in ogni caso almeno 30 giorni prima della seduta.

2. Il Consiglio Comunale non può deliberare su trattande non comprese all'ordine del giorno e che non hanno formato oggetto di esame e di preavviso da parte di una sua commissione, se non è dichiarata l'urgenza da almeno la maggioranza assoluta dei suoi membri.

L'urgenza non può essere dichiarata per le mozioni e nella seduta costitutiva.

3. Con deliberazione a maggioranza semplice il Consiglio Comunale può rinviare i messaggi al Municipio.

4. I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti, possono essere ritirati prima della deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 27 25

Casi di collisione

1. Un Consigliere Comunale non può prendere parte alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse e quello dei suoi parenti, secondo l'art. 83 LOC.

2. Il cpv. 1 non si applica nell'ambito della procedura di approvazione del piano regolatore.
3. Per ugual titolo sono esclusi dalla discussione e dal voto i suoi parenti nei seguenti gradi: coniuge, genitori, figli, fratelli, zii, nipoti consanguinei, cognati, suoceri, generi e nuore.
4. L'interesse di un ente di diritto pubblico non determina la collisione di interessi nei suoi membri.
5. La collisione esiste invece per gli amministratori di persone giuridiche aventi scopo di lucro.

Discussione

1) Modalità

Art. 28

1. La discussione è aperta dal Presidente. Hanno la precedenza eventuali domande di sospensione o pregiudiziali.
2. La discussione sull'oggetto può essere aperta solo quando la domanda sospensiva o la pregiudiziale sono state respinte mediante votazione. E' ammessa, se richiesta, la discussione sull'entrata in materia.
3. La discussione su Regolamenti, convenzioni o contratti avviene su ogni singolo articolo e sul complesso.
4. I richiami sull'osservanza dell'ordine del giorno e del presente Regolamento hanno la precedenza su ogni altra questione e sospendono sempre la discussione, che non può venire interrotta per altri oggetti.

Art. 29

2) Diritto di parola

1. Ogni consigliere comunale ha diritto alla parola soltanto due volte sullo stesso oggetto, eccettuato il caso in cui si tratti di fatto personale.
2. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse.
3. I relatori di commissioni potranno intervenire quante volte lo riterranno necessario; pari diritto compete ai municipali.
4. Gli interventi dei consiglieri comunali sono limitati a:
 - 20 minuti per i relatori e in occasione delle entrate in materia, per i capigruppo, i portavoce dei gruppi e dei partiti che non formano gruppo;
 - 10 minuti per i consiglieri comunali che si esprimono a titolo personale;
 - 5 minuti in replica.
5. Il Sindaco e i municipali possono prendere parte alle discussioni solo a nome del Municipio e possono inoltre intervenire per fatto personale con una limitazione del tempo a 30 minuti.

Art. 30

3) Richiesta della parola

La parola è chiesta al Presidente il quale la accorda in ordine di iscrizione, dando però sempre la precedenza a chi non l'avesse ancora ottenuta.

Art. 31

4) Abusi

1. L'oratore che manca di rispetto alla dignità del consesso o che si scosta dal Regolamento viene ammonito dal Presidente.
2. In caso di persistenza il Presidente lo richiama all'ordine, facendone annotazione a verbale.

3. Il Presidente richiama l'oratore che si scosta manifestamente dall'oggetto in discussione. Se dopo due richiami l'oratore continua a divagare, il Presidente consulta il consesso per sapere se gli debba essere tolta la parola. Il Consiglio Comunale decide senza discussione.

Art. 32

5) Partecipazione del Presidente Il Presidente può partecipare alla discussione abbandonando il seggio presidenziale fino all'esaurimento della trattanda.

Art. 33

6) Chiusura

1. Chiusa la discussione, il Presidente, senza fare riassunti, sottopone al Consiglio Comunale l'ordine in cui i punti di questione saranno messi in votazione.
2. E' possibile il reclamo contro l'ordine di votazione proposto dal Presidente: in questo caso decide il Consiglio Comunale.

Votazione

Art. 34 27 28

1) Procedimento a) Preliminari

1. Chiusa la discussione si esperisce il voto, mettendo in votazione avantutto le proposte di sospensione e di non entrata in materia.

b) Eventuali

2. Quando vi sono più proposte sull'oggetto, si procede per votazioni eventuali. L'ordine delle votazioni è fissato dal Presidente. Le votazioni eventuali devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte, eliminando via via con susseguenti votazioni quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi. La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale.

c) Finale

3. Ogni proposta, esperite se del caso le votazioni eventuali, va messa in votazione finale, contando i voti affermativi, quelli contrari e gli astenuti. Le proposte di emendamento di carattere marginale sono decise in via definitiva. Quelle di carattere sostanziale, se contenute in un rapporto commissionale e se condivise dal Municipio, possono essere decise seduta stante; negli altri casi sono rinviati al Municipio affinché licenzi un messaggio in merito nel termine di sei mesi.

d) Regolamenti

4. L'approvazione di Regolamenti, convenzioni o contratti deve avvenire mediante voto sul complesso. Il voto avviene sui singoli articoli se vi sono proposte di modifica rispetto alla proposta del Municipio.

Art. 35

2) Sistema

1. Le votazioni, incluse quelle concernenti la concessione dell'attinenza comunale e le nomine di competenza del Consiglio Comunale, avvengono, di regola, per alzata di mano; se richiesta sarà eseguita la controprova.
2. Si procederà per appello nominale o per voto segreto se così sarà deciso dalla maggioranza dei votanti prima della votazione.

Art. 36

3) Quoziente

1. Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei votanti e devono raccogliere il voto affermativo di almeno un terzo dei membri del Consiglio Comunale.

2. I consiglieri esclusi dal voto per collisione secondo quanto disposto dall'art. 27 non sono computati nel numero dei presenti.
3. Gli oggetti di cui alle lettere d, e, g, h, i, l, dell'art. 9 devono ottenere il voto della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Comunale.
4. In caso di parità nelle votazioni di cui al cpv. 1, la votazione viene ripetuta nella seduta successiva; se il risultato è ancora di parità o se il numero dei voti necessari non è raggiunto, la proposta si ritiene respinta.

Art. 37

Revoca di risoluzioni

Il Consiglio Comunale può revocare una risoluzione con il voto della maggioranza assoluta dei suoi membri.
Sono riservati i diritti dei terzi.

Art. 37 bis 29

Pubblicazione delle risoluzioni

1. Il Presidente pubblica entro cinque giorni agli albi comunali le risoluzioni del Consiglio Comunale con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso nonché dei termini per l'esercizio del diritto di referendum.
2. I termini decorrono dalla data di pubblicazione.

Art. 38 30

Interrogazioni

1. L'interrogazione è la domanda rivolta per iscritto al Municipio in ogni tempo da uno o più consiglieri su oggetti d'interesse comunale.
2. L'interrogazione è presentata per il tramite della cancelleria comunale, che la invierà in copia a tutti i consiglieri.
3. Il Municipio risponde all'interrogazione per iscritto entro 90 giorni. La risposta municipale è inviata in copia a tutti i consiglieri comunali dalla cancelleria.

Art. 39 31 32

Interpellanze

1. L'interpellanza è la domanda formulata per iscritto in vista di una seduta del Consiglio Comunale da uno o più consiglieri al Municipio su oggetti di interesse comunale.
 2. Il Presidente annuncia al Consiglio Comunale l'interpellanza nella seduta in cui viene presentata e accorda la facoltà al proponente di svilupparla oralmente.
 3. Se l'interpellanza è presentata almeno 7 giorni prima della seduta, il Municipio è tenuto a rispondere nella seduta stessa.
 4. L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta municipale. L'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto; sono consentite una breve replica dell'interpellante e la duplica del municipale.
- Vi può essere una discussione generale se il Consiglio Comunale lo decide.
5. L'interpellanza figurerà al penultimo posto delle trattande all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, prima della trattanda "Eventuali".

Art. 40 33

Mozioni

1. Ogni consigliere può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti di competenza del Consiglio Comunale che non sono all'ordine del giorno.

2. Le mozioni devono essere immediatamente demandate dal Consiglio Comunale ad una commissione permanente o speciale, da designarsi o nominarsi seduta stante, e trasmesse contemporaneamente al Municipio, che ha la facoltà di allestire entro il termine di sei mesi:

- a. un preavviso scritto oppure
- b. un messaggio a sostegno della proposta.

Il Municipio, se non intende esprimere un preavviso o proporre un messaggio, deve fare dichiarazione in tal senso nel termine di tre mesi.

3. Se la mozione è demandata ad una commissione speciale il mozionante ne farà parte; negli altri casi avrà il diritto di essere sentito.

4. Il Municipio in ogni fase della procedura deve collaborare con la commissione fornendo la necessaria documentazione e assistenza.

5. La commissione deve presentare il suo rapporto al Consiglio comunale e al Municipio entro sei mesi dalla scadenza dei termini di cui al cpv. 2.

6. Il Municipio deve esprimersi in forma scritta sulle conclusioni della commissione entro due mesi.

Art. 41 34 35 36 37

Referendum

1. Sono soggette a referendum le risoluzioni del Consiglio Comunale di cui alle lettere a, d, e, g, h, i, dell'art. 9, come pure nei casi previsti da leggi speciali, quando ciò sia chiesto da almeno il 15% dei cittadini ritenuto un massimo di 3000 cittadini, entro 45 giorni dalla pubblicazione della risoluzione agli albi comunali.

2. *Abrogato.*

3. La domanda di referendum deve essere presentata per iscritto al Municipio e indicare la risoluzione per il quale il referendum è chiesto.

4. Entro un mese dalla presentazione il Municipio esamina la regolarità e la ricevibilità della domanda e pubblica la decisione agli albi comunali.

5. Riconosciutane la regolarità e la ricevibilità il Municipio sottopone la risoluzione alla votazione popolare, non prima di un mese né più tardi di quattro mesi dalla pubblicazione della decisione agli albi comunali.

Iniziativa

1) Oggetto e procedura

Art. 42 38 39 40 41

1. Per iniziativa popolare possono essere fatte proposte sugli oggetti di cui alle lettere a, d, e, g, h, i, dell'art. 9, come pure nei casi stabiliti da leggi speciali.

2. I cittadini che intendono proporre un'iniziativa popolare devono depositarne il testo, firmato da almeno tre promotori, presso la cancelleria comunale, che ne fa immediata pubblicazione agli albi. I promotori designano un rappresentante autorizzato a ricevere le comunicazioni ufficiali e a ritirare l'iniziativa in qualsiasi momento, al più tardi entro 8 giorni dalle deliberazioni del Consiglio Comunale. La raccolta delle firme deve avvenire entro 90 giorni dal deposito dell'iniziativa alla cancelleria comunale.

3. La domanda deve essere presentata per iscritto al Municipio e deve essere firmata da almeno il 15% dei cittadini, ritenuto un massimo di 3000 cittadini.

4. *Abrogato.*

5. Entro un mese dalla presentazione il Municipio deve esaminare se la domanda è regolare e proponibile e pubblicare agli albi comunali la sua decisione.

6. Riconosciutane la regolarità e la proponibilità il Municipio la sottopone al Consiglio Comunale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della decisione agli albi, accompagnandola eventualmente con un controprogetto.

7. Se si tratta di normativa legislativa, essa può essere elaborata in forma generica o elaborata.

Art. 43 42 43

2) Esame, decisione del Consiglio Comunale e votazione

1. Il Consiglio Comunale decide sulla domanda di iniziativa entro quattro mesi dalla pubblicazione agli albi della decisione municipale di regolarità e ricevibilità, previo esame e preavviso di una sua commissione.

2. Se la domanda di iniziativa è presentata in forma generica il Consiglio Comunale è tenuto ad elaborare il progetto nel senso della domanda.

3. Qualunque sia la forma dell'iniziativa, il Consiglio Comunale può opporre un suo controprogetto. Il Municipio può in ogni caso presentare sue osservazioni scritte sull'iniziativa e sul controprogetto prima della decisione del Consiglio Comunale.

Art. 43 bis 44

3) Votazione popolare

1. Se il Consiglio Comunale aderisce all'iniziativa questa si ritiene accolta e la consultazione non ha luogo. Se non aderisce, è sottoposta a votazione popolare non prima di un mese né più tardi di quattro mesi dalla pubblicazione della risoluzione del Consiglio Comunale.

2. Se all'iniziativa popolare il Consiglio Comunale contrappone un proprio progetto, i cittadini aventi diritto di voto devono decidere, in un'unica votazione, se preferiscono l'iniziativa o il controprogetto al diritto vigente; hanno pure la facoltà di accettare o respingere entrambe le proposte e di esprimere la loro preferenza nel caso in cui iniziativa e controprogetto vengano accettati.

3. La maggioranza assoluta è accertata separatamente per ogni domanda.

Non è tenuto conto delle domande lasciate senza risposta.

4. Se risultano accettati sia l'iniziativa sia il controprogetto, è determinante l'esito della terza domanda. Entra in vigore il testo che, secondo le risposte a questa domanda, ha raccolto il maggior numero di voti del popolo.

Art. 44

4) Ritiro

1. Uno o più proponenti possono essere autorizzati dai firmatari a ritirare l'iniziativa, sia a favore di un controprogetto, sia liberamente, mediante esplicita autorizzazione contenuta nelle liste destinate alla raccolta delle firme.

2. L'iniziativa può essere ritirata in qualsiasi tempo ma al più tardi entro 8 giorni dalla pubblicazione agli albi comunali della risoluzione del Consiglio Comunale di non adesione all'iniziativa.

3. Il ritiro è immediatamente pubblicato agli albi comunali ad opera del Sindaco.

Art. 45

Diritto di petizione

1. Uno o più cittadini possono rivolgere al Municipio o al Consiglio Comunale una petizione su oggetti che concernono le rispettive competenze.

2. La petizione deve essere esaminata entro sei mesi dalla data di consegna alla cancelleria comunale.

CAPITOLO IV

I gruppi del Consiglio Comunale

Requisiti	<p>Art. 46 45</p> <p>1. I gruppi sono costituiti da tutti i consiglieri eletti sulla stessa lista.</p> <p>2. Un gruppo deve essere costituito da almeno tre membri.</p>
Costituzione	<p>Art. 47</p> <p>1. Un gruppo consiliare può costituirsi solo nella seduta costitutiva.</p> <p>2. Ogni gruppo notifica al Presidente la sua costituzione indicando il nome del capo gruppo e del suo sostituto.</p>
Finanziamento	<p>Art. 48 46 47</p> <p>1. I gruppi sono finanziati mediante versamento di una somma annua per ogni gruppo e di un supplemento per ogni consigliere.</p> <p>2. La somma annua corrisposta per ogni gruppo è di Fr. 15'000.--, il supplemento per ogni consigliere è di Fr. 3'000.--.</p> <p>3. Gli importi succitati sono adeguati al rincaro all'inizio di ogni quadriennio.</p>

CAPITOLO V

Le commissioni del Consiglio Comunale

Commissioni permanenti e speciali	<p>Art. 49 48 49</p> <p>1. Il Consiglio Comunale nomina, tra i suoi membri, nella seduta costitutiva, le seguenti commissioni permanenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Commissione della gestione; b. Commissione edilizia; c. Commissione della pianificazione del territorio; d. Commissione delle petizioni. <p>2. E' pure facoltà del Consiglio Comunale di nominare commissioni speciali per l'esame di determinanti oggetti o tematiche simili.</p> <p>3. Il Consiglio Comunale nomina inoltre ogni anno, nella sessione autunnale e con il sistema del voto limitato, la Commissione di revisione delle Aziende municipalizzate, con i requisiti della carica, le modalità di nomina, le attribuzioni e gli obblighi previsti dalla Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici; queste commissioni sono composte da tre membri e due supplenti e potranno essere retribuite.</p> <p>4. Il primo membro della lista convoca la seduta costitutiva delle commissioni permanenti e speciali.</p> <p>5. Le commissioni hanno la funzione di preparare, presentando un rapporto, la discussione sugli oggetti di competenza del Consiglio Comunale.</p>
--	--

Composizione e nomine	<p>Art. 50 50 51 52</p> <p>1. Le commissioni permanenti e speciali si compongono di nove membri, ripartiti proporzionalmente tra i gruppi di cui si compone il Consiglio Comunale, e di un supplente per ogni gruppo rappresentato in seno alla commissione.</p> <p>2. Per i membri i seggi sono ripartiti proporzionalmente tra i gruppi secondo il sistema di riparto stabilito dalla Legge sui diritti politici, con la variante che anche i gruppi i quali non hanno raggiunto il quoziente intero partecipano al riparto in forza della maggior frazione.</p> <p>3. Sono convocati e partecipano ai lavori i supplenti di ogni gruppo rappresentato in seno alla commissione. Essi hanno il diritto di voto solo in caso di assenza di un membro titolare impedito del rispettivo gruppo.</p> <p>4. I membri e i supplenti sono designati dai rispettivi gruppi: qualora il numero dei designati differisse dal numero dei seggi di diritto, decide il Consiglio Comunale.</p>
Ufficio presidenziale	<p>Art. 51</p> <p>1. Ogni commissione permanente o speciale nomina nel suo seno, un Presidente, un vicepresidente ed un segretario.</p> <p>2. Il Presidente è incaricato della custodia degli atti, che restano depositati nella sala delle commissioni; il segretario redige il verbale.</p> <p>3. Il protocollo di ogni commissione deve contenere una breve nota dei lavori commissionali e la menzione della presenza o dell'assenza alle riunioni dei membri della commissione.</p>
Quorum	<p>Art. 52 53</p> <p>1. I membri delle commissioni sono tenuti ad intervenire alle sedute, salvo i casi di legittimo impedimento.</p> <p>2. Le sedute si tengono in giorni feriali, di regola nelle ore serali, nella sala delle commissioni a Palazzo Civico.</p> <p>3. Le commissioni possono validamente deliberare se è presente la maggioranza dei membri che le compongono. Per il calcolo del quorum, in caso di assenza di più membri, vengono considerati i supplenti.</p> <p>4. Il voto sul rapporto avviene a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità decide il Presidente, o, in sua assenza, il vicepresidente.</p> <p>5. Le commissioni sono convocate dal Presidente, per il tramite della cancelleria comunale, di regola con avviso scritto ai membri almeno cinque giorni prima della seduta.</p>
Rapporti	<p>Art. 53 54</p> <p>1. Le commissioni allestiscono rapporto scritto con le relative proposte e lo depositano presso la Cancelleria almeno sette giorni prima della seduta del Consiglio Comunale.</p> <p>2. La cancelleria trasmette immediatamente i rapporti al Municipio ed ai singoli consiglieri comunali.</p> <p>3. Possono essere presentati rapporti di minoranza.</p>

Esclusioni	<p>Art. 54</p> <p>1. Non possono fare parte della Commissione della gestione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, genitori e figli, fratelli, suoceri, generi e nuore, zii e nipoti consanguinei; b. coloro che si trovano nei detti gradi di parentela con i membri di Municipio, i loro supplenti o il Segretario comunale. <p>2. Coloro che rivestivano la carica di municipale o supplente nell'anno precedente, possono far parte della Commissione della gestione, senza tuttavia partecipare alle deliberazioni sulla gestione del periodo in cui rivestivano la carica.</p> <p>3. La carica di membro o di supplente della commissione è obbligatoria.</p>
Sostituzione	<p>Art. 55</p> <p>1. I gruppi possono in ogni tempo proporre al Consiglio Comunale la sostituzione dei loro membri nelle commissioni permanenti e speciali.</p> <p>2. La sostituzione dei membri delle commissioni permanenti o speciali dimissionari o che mancassero abitualmente e senza giustificazione alle sedute compete al Consiglio Comunale, su proposta del rispettivo gruppo di appartenenza.</p>
Compiti della Commissione della gestione	<p>Art. 56 55 56</p> <p>1. L'esame della gestione è di competenza della Commissione omonima.</p> <p>2. Essa esamina e preavvisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. il preventivo; b. le proposte per progetti che richiedono una decisione del Consiglio Comunale in virtù dell'art. 9, quando l'esame non rientra nella competenza esclusiva di un'altra commissione. In quest'ultimo caso la Commissione può comunque pretendere di pronunciarsi sugli aspetti finanziari. Entro 7 giorni dalla ricezione del messaggio, il Presidente, sentiti gli altri membri della Commissione, informa il Municipio e il Presidente del Consiglio Comunale se la commissione intende avvalersi di tale facoltà; c. il consuntivo.
Compiti della Commissione edilizia	<p>Art. 57 57 58</p> <p>La Commissione edilizia esamina e preavvisa i progetti relativi alle opere pubbliche di ogni genere.</p>
Compiti della Commissione pianificazione del territorio	<p>Art. 57 bis 59</p> <p>La Commissione della pianificazione del territorio esamina e preavvisa le proposte di adozione, aggiornamento o modifica del piano regolatore, comprese quelle che scaturiscono da mozioni.</p>

Compiti della Commissione delle petizioni	<p>Art. 58 60 61</p> <p>La Commissione delle petizioni esamina e preavvisa:</p> <ol style="list-style-type: none"> le dimissioni e la rinuncia alla carica sulle quali il Consiglio Comunale è tenuto a pronunciarsi; le domande per la concessione dell'attinenza comunale; le proposte di nuovi Regolamenti comunali e di modifiche degli stessi non demandate ad altra commissione permanente o speciale; le petizioni dirette al Consiglio Comunale che non rientrano nella competenza di altre commissioni; le proposte di particolare rilevanza giuridica.
Messaggi municipali: attribuzioni	<p>Art. 59 62</p> <p>Il Municipio designa la o le Commissioni a cui sottoporre per preavviso il messaggio e le proposte municipali.</p> <p>Tali proposte vengono di regola sottoposte ad una sola Commissione secondo un criterio di preponderanza degli argomenti.</p>
Esame degli atti	<p>Art. 60</p> <p>Le commissioni o le loro delegazioni hanno la facoltà di esaminare gli atti dell'amministrazione, i verbali e gli archivi, per oggetti di loro pertinenza, durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto.</p>
Rapporti coi funzionari dell'amministrazione	<p>Art. 60 bis 63</p> <ol style="list-style-type: none"> All'atto di trasmissione del messaggio ai sensi dell'art. 59, o qualora una mozione venga trasmessa alla Commissione competente ai sensi dell'art. 40, cpv. 2, il Municipio avrà cura d'indicare il o i funzionari dell'amministrazione permanentemente autorizzati a conferire con i commissari di cui al punto 2. Sono di regola liberamente autorizzati a conferire con i funzionari dell'amministrazione comunale designati dal Municipio, limitatamente alla materia oggetto del Messaggio o della mozione e nei limiti temporali stabiliti dall'art. 105 LOC: <ol style="list-style-type: none"> il relatore designato dalla Commissione; il Presidente della Commissione; ogni membro della Commissione che, avendone fatto richiesta, venga in tal senso autorizzato dalla maggioranza della Commissione.

CAPITOLO VI

Il Municipio

Composizione ed elezione	<p>Art. 61 64 65</p> <ol style="list-style-type: none"> Il Municipio esplica funzioni esecutive, dirigendo collegialmente gli affari comunali in base alle competenze previste dalla legge. Esso si compone di 7 membri e 3 supplenti. La carica è obbligatoria. L'elezione ha luogo contemporaneamente a quella del Consiglio Comunale.
---------------------------------	---

Attribuzioni**Art. 62 66 67 68**

1. Il Municipio, riservate le competenze delegate:

- a) pianifica l'attività del Comune, dirige l'amministrazione comunale e prende tutti i provvedimenti di sua competenza a tutela dell'interesse del Comune, comprese le procedure amministrative;
- b) propone, esegue o fa eseguire le risoluzioni dell'Assemblea e del Consiglio Comunale;
- c) informa il Consiglio Comunale sulle decisioni prese quando ne è interpellato;
- d) svolge le mansioni conferitegli dalle leggi, dai decreti, dai Regolamenti e dalle risoluzioni cantonali e federali, nonché dai Regolamenti comunali;
- e) tiene e aggiorna i cataloghi civici, il registro della popolazione e delle imprese e gli altri registri nelle forme previste dalle leggi e dai Regolamenti;
- f) esercita le funzioni di polizia locale, giusta gli art. 107 LOC e 23 a 26 RALOC;
- g) allestisce ogni anno il preventivo secondo le norme previste dalla legge e determina il moltiplicatore d'imposta come all'art. 162 LOC;
- h) provvede all'esazione delle imposte, procedendo in via esecutiva contro i morosi, al più tardi entro il secondo anno in cui sono scadute;
- i) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti del preventivo, nonché all'impiego dei capitali ed al rinnovo dei prestiti;
- l) fa eseguire i Regolamenti comunali;
- m) assume i dipendenti comunali secondo le modalità previste dallo speciale Regolamento;
- n) delibera in tema di commesse pubbliche;
- o) preavvisa al Consiglio Comunale tutte le questioni di competenza dello stesso;
- p) amministra l'Azienda municipalizzata, i legati, i beni comunali e i fondi speciali di qualsiasi natura appartenenti al Comune e richiede ogni anno il rapporto della gestione se l'amministrazione è affidata a terzi;
- q) rilascia i certificati previsti dalle leggi e dai Regolamenti;
- r) adotta il sigillo comunale in conformità all'art. 3 RALOC;
- s) tutela gli interessi del Comune e dei suoi organi nell'ambito di procedure civili, penali ed amministrative, informando il Consiglio comunale.

2. Il Municipio esercita le competenze delegate ai sensi dell'art. 9 bis.

3. Il Municipio, riservato l'obbligo di discrezione, informa la popolazione sui problemi comunali di particolare interesse generale.

Art. 62 bis 69 70**Delega**

1. Il Municipio è autorizzato a delegare al Segretario comunale, ai servizi dell'Amministrazione, nonché ai rispettivi funzionari competenze decisionali amministrative, ivi comprese quelle di cui agli artt. 13 Legge edilizia (LE) e 7 e 8 Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP), che la LOC o leggi speciali non attribuiscono in modo vincolante al Municipio, come pure facoltà di spese

di gestione corrente. Sono riservate le legge speciali. Le competenze delegate sono stabilite tramite Ordinanza municipale.

2. Il Municipio è responsabile del corretto espletamento della delega. Esso appronterà i necessari controlli.

3. Contro le decisioni oggetto di delega è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.

Art. 62ter 71

Audit Interno

1. Il Municipio istituisce un servizio comunale di Audit Interno ai sensi dell'art. 171b LOC.

2. Le modalità operative sono disciplinate mediante Ordinanza municipale, riservate le competenze di legge.

Art. 63 72

Dicasteri

1. Il Municipio è diviso in dicasteri per agevolare l'esame degli oggetti di sua competenza e l'esecuzione delle decisioni municipali.

2. Nessun municipale può rifiutare il dicastero che gli è attribuito.

3. L'assegnazione dei dicasteri può essere modificata nel corso del quadriennio con decisione municipale a maggioranza dei presenti.

4. Il singolo municipale non può prendere decisioni vincolanti.

Art. 64

Seduta costitutiva

1. Il Municipio si riunisce in seduta costitutiva dopo l'elezione del Sindaco.

2. Esso provvede alla nomina tra i suoi membri del Vicesindaco, all'istituzione dei dicasteri e alla nomina delle commissioni e delle delegazioni, nonché alla convocazione del Consiglio Comunale in seduta costitutiva e all'incombenza di cui all'art. 62 lett. s) del presente Regolamento.

Art. 65 73 74

Sedute

1. Il Municipio stabilisce le sedute ordinarie in determinati giorni della settimana.

2. Il Municipio è inoltre convocato dal Sindaco:

- a. ogni qualvolta questi lo reputa necessario;
- b. su istanza di almeno 1/3 dei municipali.

In quest'ultimo caso il Sindaco vi dà seguito entro tre giorni, sotto comminatoria delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 197 LOC.

3. Le sedute, dirette dal Sindaco, che è responsabile della loro preparazione, hanno luogo nella sala del Municipio a Palazzo Civico; se speciali ragioni lo giustificano esse possono essere tenute eccezionalmente in un altro locale che non sia un pubblico esercizio.

4. La partecipazione alle sedute è obbligatoria. In caso di impedimento i municipali sono tenuti ad avvertire tempestivamente il Sindaco o chi ne fa le veci.

5. Il Municipio può deliberare solo alla presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri.

6. I supplenti sono chiamati per l'inizio della seduta nel caso in cui non è presente la maggioranza assoluta dei municipali e solo nel numero necessario a comporla.

7. I supplenti sono convocati anche nel corso della seduta se viene a mancare la maggioranza assoluta.

8. I supplenti sono designati per sorteggio, in primo luogo fra quelli appartenenti al o ai gruppi rappresentanti il municipale o i municipali mancanti.

Funzionamento	<p>Art. 66</p> <p>Per quanto concerne il funzionamento del Municipio si fa riferimento alle relative norme della Legge organica comunale.</p>
Pubblicazione delle risoluzioni	<p>Art. 67</p> <p>Il Sindaco provvede entro 5 giorni all'esposizione delle risoluzioni municipali agli albi comunali, se ciò è previsto dalle leggi o è richiesto dall'interesse generale.</p>
Spese non preventivate	<p>Art. 68 75 76</p> <p>Il Municipio può fare annualmente spese correnti non preventivate senza il consenso del Consiglio Comunale fino all'importo massimo di Fr. 100'000.--.</p>

CAPITOLO VII

Il Sindaco

Attribuzioni generali	<p>Art. 69 77</p> <p>1. Il Sindaco rappresenta il Comune, presiede il Municipio, coordina l'attività del collegio municipale e dirige l'amministrazione comunale con le competenze conferite dalla legge.</p> <p>2. Egli cura l'esecuzione delle risoluzioni municipali, vigila sull'attività dei dipendenti e, nei casi urgenti, prende i necessari provvedimenti, sottoponendo il suo operato, non appena possibile, alla ratifica del Municipio.</p>
Supplenza	<p>Art. 70</p> <p>In caso di assenza il Sindaco è supplito nelle sue funzioni dal Vicesindaco, e in assenza di questo, dal municipale più anziano per carica, subordinatamente per età.</p>
Competenze e funzioni del Sindaco	<p>Art. 71 78</p> <p>Le attribuzioni particolari del Sindaco sono disciplinate dall'art. 119 LOC.</p>

CAPITOLO VIII

Commissioni e delegazioni di nomina municipale

Art. 72 79 80 81 82

Commissioni
e delegazioni
obbligatorie

1. Il Municipio nomina le seguenti commissioni e delegazioni previste dalla legge:

- a. *abrogato*;
- b. Commissione scolastica;
- c. Delegazione tributaria;
- d. *abrogato*;
- e. *abrogato*.

2. Di ogni commissione o delegazione deve far parte almeno un municipale, di regola in qualità di Presidente.

3. Le commissioni e delegazioni di cui al presente articolo hanno gli attributi ed i compiti previsti dalle leggi e dai Regolamenti disciplinanti le rispettive materie.

Art. 72 bis 83 84

Commissioni tutorie
regionali (CTR)

Il Municipio nomina i presidenti, i membri permanenti, i loro supplenti e i segretari delle Commissioni tutorie regionali che hanno sede nel Comune.

Art. 73 85 86 87

Commissioni
facoltative

1. Il Municipio nomina le commissioni previste dalla Legislazione comunale e ogni altra commissione che ritiene opportuna per l'espletamento dei suoi compiti.

2. *Abrogato*.

3. Anche per queste commissioni vale la norma stabilita dall'art. 72 cpv.2.

Art. 74 88 89

Attribuzioni

1. Riservate le competenze stabilite da leggi speciali, le commissioni e delegazioni svolgono gli incarichi loro assegnati dall'esecutivo.

2. Le commissioni hanno il diritto di prendere visione degli atti riguardanti l'amministrazione comunale relativi a oggetti di loro pertinenza durante il periodo che intercorre tra la convocazione e la riunione.

Art. 75

Funzionamento

1. Le commissioni facoltative si compongono di un numero dispari di membri, al minimo tre ed al massimo undici.

2. Esse nominano nel proprio seno un presidente ed un segretario.

3. Le commissioni possono deliberare alla presenza della maggioranza dei membri. Esse tengono un verbale delle proprie sedute.

CAPITOLO IX

Organizzazione dei quartieri

Art. 76 90 91

- Servizi**
1. Il Municipio provvede alla posa di almeno un albo comunale per ogni quartiere.
 2. La distribuzione degli uffici elettorali deve tener conto della suddivisione dei quartieri.
 3. Gli uffici e i servizi dell'amministrazione sono razionalmente ripartiti sul territorio comunale.

Art. 77 92 93 94

- Commissioni**
1. Il Municipio, ogni quadriennio entro il mese di luglio, nomina le seguenti Commissioni di quartiere: Barbengo, Besso, Brè-Aldesago, Breganzona, Carabbia, Castagnola-Cassarate, Centro, Cureggia, Davesco-Soragno, Gandria, Loreto, Molino Nuovo, Pambio-Noranco, Pazzallo, Pregassona, Viganello e Villa Luganese. Possono essere nominati membri della Commissione di quartiere solo persone domiciliate, che abitano o che svolgono prevalentemente la loro attività professionale nel relativo quartiere. La carica di membro della Commissione di quartiere è incompatibile con quella di Consigliere Comunale.
 2. Ogni Commissione si compone da tre a nove membri. Il Municipio decide il numero di membri sulla base della popolazione residente nei rispettivi quartieri.
 3. La Commissione designa ogni anno nel suo seno un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario. Le cariche dell'ufficio presidenziale sono assegnate a rotazione tra i membri della commissione tenendo in considerazione l'appartenenza ai gruppi politici e sulla base della prassi vigente in CC. I presidenti delle Commissioni di quartiere costituiscono la Conferenza dei presidenti.
 4. La Commissione può deliberare alla presenza della maggioranza dei membri. Essa tiene un verbale delle proprie sedute.
 5. Il Municipio istituisce un Ufficio Quartieri con il compito di fungere da segretariato delle Commissioni di quartiere e da intermediario tra le stesse, l'amministrazione comunale ed il Municipio. Il responsabile dell'Ufficio può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni delle Commissioni di quartiere, agli incontri tra le Commissioni di quartiere ed il Municipio, così come agli incontri tra il Municipio e la popolazione dei vari quartieri.
 6. Ai Consiglieri Comunali viene trasmesso un rapporto annuale sull'attività delle Commissioni di quartiere.

Art. 78 95 96

- Competenze e convocazione**
1. Le Commissioni di quartiere esercitano funzioni consultive su questioni relative al quartiere.
 2. Compiti delle Commissioni di quartiere sono in particolare quelli di:
 - a. individuare i problemi del quartiere e dei suoi abitanti da riportare, tramite l'Ufficio Quartieri, ai servizi dell'amministrazione comunale o al Municipio;
 - b. esprimere, su richiesta del Municipio, il proprio parere su argomenti di carattere urbanistico e di edilizia pubblica, viari, ambientali, sociali e culturali;

- c. organizzare e convocare assemblee di quartiere tramite l'Ufficio Quartieri, con la possibilità di chiedere la presenza di Municipali, di funzionari dell'Ufficio Quartieri o dell'amministrazione comunale per la presentazione di oggetti o per discutere tematiche particolari.

3. Le Commissioni sono convocate dal Presidente o dal Municipio, tramite l'Ufficio Quartieri, con avviso scritto di regola almeno cinque giorni prima della seduta. Le Commissioni possono chiedere la presenza di Municipali, di funzionari dell'Ufficio Quartieri o dell'amministrazione comunale.

4. Il Municipio, per il tramite dell'Ufficio Quartieri, può convocare la Conferenza dei presidenti per discutere tematiche di particolare importanza e di portata generale. La maggioranza della Conferenza dei presidenti può chiedere, tramite l'Ufficio Quartieri, un incontro con il Municipio .

5. Di regola, il Municipio incontra la popolazione dei singoli quartieri una volta per quadriennio.

TITOLO TERZO

I dipendenti comunali

Art. 79 97 98

Periodo di nomina

1. Il Municipio nomina il Segretario Comunale e i dipendenti del Comune previsti dallo speciale Regolamento.

2. Il Municipio può assumere altre persone in caso di necessità secondo le modalità previste dal Regolamento organico dei dipendenti.

Art. 80 99

Nomina

La nomina dei dipendenti avviene mediante concorso pubblicato all'albo comunale per un periodo di almeno 7 giorni.

Art. 81 100

Periodo di prova

1. Per tutti i dipendenti di nuova nomina il primo anno di impiego è ritenuto periodo di prova.

2. Nei casi dubbi, il Municipio ha la facoltà di prolungare il periodo di prova sino a un massimo di due anni.

3. Durante il periodo di prova il rapporto può essere disdetto in ogni tempo per la fine di ogni mese con trenta giorni di preavviso.

Art. 82 101

Rapporto di impiego

La costituzione del rapporto di impiego, i diritti e i doveri dei dipendenti, la loro responsabilità per danni e disciplinare, come pure la fine del rapporto di impiego, sono per il resto regolati dall'apposito Regolamento organico.

Art. 83 102

Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi

Prima di entrare in carica, il Segretario comunale, i dipendenti abilitati ad allestire perizie o rapporti di contravvenzione, il delegato per l'inventario obbligatorio per il decesso, gli agenti comunali di polizia ed i messaggeri rilasciano la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi, firmando il relativo attestato che viene loro consegnato dal Municipio, del seguente tenore:

“ Dichiaro di essere fedele alle Costituzioni federale e cantonale, alle leggi e di adempiere coscienziosamente tutti i doveri del mio ufficio”.

Segretario Comunale

Art. 84 103

1) Attribuzioni generali

Il Segretario Comunale è responsabile della cancelleria ed è il capo del personale: dirige, sorveglia, coordina ed esegue i lavori amministrativi a lui affidati dalle leggi, dai Regolamenti o richiesti dal Municipio o dal Sindaco.

Art. 85 104 105

2) Attribuzioni particolari

In particolare il Segretario:

- a. firma col Sindaco o chi ne fa le veci gli atti del Comune e, da solo, gli estratti e le copie il cui rilascio è stato autorizzato dal Municipio. Sono riservate le competenze secondo la LOC e il presente regolamento.
- b. redige il verbale del Consiglio Comunale e del Municipio;
- c. è responsabile dell'archivio nonché della conservazione di tutti i documenti del Comune;
- d. esercita le funzioni attribuitegli dalla LAC.
- e. è responsabile del sigillo comunale e del suo uso.

TITOLO QUARTO

Onorari, stipendi, diarie e indennità

Art. 86 106

Grado di occupazione, onorari del Sindaco e dei Municipali

1. Il grado di occupazione del Sindaco è del 60%; quello dei Municipali è del 50%.
2. L'onorario dei membri del Municipio, riferito al grado di occupazione di cui al cpv. 1, è calcolato in base allo stipendio massimo della classe 25 della scala degli stipendi prevista dal Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Lugano.
3. I membri del Municipio ricevono inoltre le indennità per le sedute delle commissioni e delegazioni di cui fanno parte.
4. Ogni supplente Municipale riceve fr. 200.-- per seduta.
5. Gli onorari del Sindaco e dei Municipali e le indennità dei supplenti Municipali sono adeguati al rincaro.

Art. 87 107

Diarie ed indennità per missioni

1. Quale rimborso spese annuale per la rappresentanza sono previsti i seguenti importi:
 - a. fr. 15'000.-- per il Sindaco;
 - b. fr. 10'000.-- per il Vicesindaco;
 - c. fr. 5'000.-- per i Municipali.
2. Per le missioni e funzioni straordinarie regolarmente autorizzate, i membri delle Commissioni e Delegazioni, ad eccezione dei Municipali, ricevono le seguenti diarie ed indennità:
 - a. per giornata: fr. 125.--;
 - b. per mezza giornata: fr. 70.--;

c. per ogni pernottamento: fr. 140.--.

3. Vengono inoltre rimborsate, sia ai membri del Municipio sia ai membri delle Commissioni e Delegazioni, le spese di trasferta in base alla tariffa di prima classe delle FFS e alla tariffa corrispondente per gli altri mezzi di trasporto, mentre che, per i viaggi in aereo, sarà riconosciuta la tariffa business.

4. Dalle diarie e indennità suddette, verranno dedotti gli eventuali rimborsi accordati da altri Enti.

5. Per casi speciali e particolarmente per missioni fuori Cantone, il Municipio potrà, di volta in volta, aumentare adeguatamente le diarie fissate dal presente articolo fino alla concorrenza delle spese effettivamente sopportate.

6. Gli importi succitati sono adeguati al rincaro all'inizio di ogni quadriennio.

Art. 88 108 109

Diarie e indennità

1. I consiglieri comunali ricevono un'indennità di Fr. 140.-- per ogni seduta del Consiglio Comunale e per ogni seduta delle commissioni permanenti e speciali alle quali partecipano.

2. I membri delle delegazioni e commissioni nominate dal Municipio ricevono un'indennità di Fr. 140.-- per ogni seduta alla quale partecipano.

3. Il Presidente del Consiglio Comunale riceve un'indennità annua supplementare di Fr. 3'000.--.

I Presidenti delle Commissioni permanenti ricevono un'indennità annua supplementare di Fr. 1'200.--.

I Presidenti delle Commissioni speciali ricevono un'indennità annua supplementare di Fr. 600.--.

4. Gli importi succitati sono adeguati al rincaro all'inizio di ogni quadriennio.

Art. 89

Stipendi dei dipendenti

Gli stipendi dei dipendenti del Comune sono determinati dall'apposito Regolamento organico.

TITOLO QUINTO

Gestione finanziaria e contabilità

Art. 89 bis 110

Contenuto dei messaggi municipali

I messaggi municipali devono precisare le conseguenze finanziarie ed amministrative dell'oggetto proposto nonché il suo inserimento nel conto degli investimenti.

Art. 90 111

Bilancio preventivo e conto consuntivo

1. Il Municipio presenta ogni anno al Consiglio Comunale il bilancio preventivo e il conto consuntivo del Comune, dei legati, dei fondi speciali e dell'Azienda municipalizzata.

2. I conti si estendono alla gestione dal 1. gennaio al 31 dicembre.

	Art. 90 bis 112 113 114 115
Controllo finanziario e di gestione	<p>1. Per il controllo dell'esattezza formale e materiale dei conti consuntivi il Comune affida un mandato ad un organo di controllo esterno, che redige un rapporto all'indirizzo del Municipio.</p> <p>2. <i>Abrogato.</i></p> <p>3. Nell'ambito delle sue competenze quale organo con funzione di vigilanza finanziaria sull'amministrazione comunale la Commissione della gestione ha il diritto di prendere conoscenza, tramite il Municipio, del contenuto dei rapporti dell'organo di controllo, come pure di richiedere informazioni ritenute necessarie e verifiche supplementari.</p>
Norme per la gestione finanziaria	Art. 91 116 <p>Il contenuto e la forma del bilancio preventivo, del conto consuntivo, del conto amministrativo, la tenuta della contabilità e le modalità di incasso e di pagamento sono retti dalla Legge organica comunale, nonché dal Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni.</p>
Società private	Art. 91 bis 117 118 119 <p>1. Unitamente ai consuntivi, annualmente e separatamente, il Municipio trasmette per informazione al Consiglio Comunale i conti annuali di tutte le società, di qualsiasi forma giuridica, alla quale la Città partecipa.</p> <p>2. <i>Abrogato.</i></p>
Incassi e pagamenti	Art. 92 <p>Il Comune tiene i conteggi dei conti correnti postali e dei conti correnti bancari, attraverso i quali devono effettuarsi gli incassi ed i pagamenti.</p>
Autorizzazioni a riscuotere	Art. 93 <p>Il Segretario Comunale ed i dipendenti che svolgono l'attività di direttore dei servizi contabili, di capo contabile dell'amministrazione generale e di cassiere comunale sono autorizzati a riscuotere per conto del Comune le sportule di cancelleria, come pure ad accettare il pagamento in contanti per altre ragioni quando l'interesse del Comune lo giustifica, ritenuto l'obbligo del riversamento come all'articolo che precede.</p>
Diritto di firma	Art. 94 <p>Il Segretario Comunale ed i dipendenti che svolgono l'attività di direttore dei servizi contabili, di capo contabile dell'amministrazione generale e di cassiere comunale hanno diritto di firma collettiva, separatamente con il Sindaco o il Vicesindaco o con il capo dicastero finanze, per le operazioni relative ai conti correnti postali ed ai conti correnti bancari.</p>

TITOLO SESTO

I beni comunali

Art. 95

Suddivisione

1. I beni comunali si suddividono in beni amministrativi e in beni patrimoniali.
2. I beni amministrativi servono all'adempimento di compiti di diritto pubblico.

Fanno parte dei beni amministrativi tutte le cose di uso comune, come le strade, le piazze, gli autosili ed i parchi, nonché i beni amministrativi in senso stretto come gli edifici per l'amministrazione, le scuole, gli acquedotti, gli impianti per la distribuzione di energia, le canalizzazioni, i campi sportivi, i cimiteri, ecc..

3. L'uso dei beni amministrativi è disciplinato dall'apposito Regolamento comunale.

4. I beni patrimoniali sono beni comunali privi di uno scopo pubblico diretto.

Art. 96 120

Alienabilità

1. I beni amministrativi sono inalienabili e non possono essere dati in pegno.
2. I beni patrimoniali possono essere alienati purchè non siano pregiudicati gli interessi collettivi.

Art. 97

Amministrazione

1. L'amministrazione dei beni comunali compete al Municipio.
2. Il Municipio tiene aggiornato in apposito registro l'inventario dei beni amministrativi e patrimoniali, mobili e immobili del Comune, nonché l'elenco dei passivi separati per categoria.
3. Esso tiene inoltre aggiornati gli inventari dei beni immobili di spettanza dei fondi e legati affidati alla sua amministrazione.

Art. 98

Alienazioni e locazioni

1. Le alienazioni, gli affitti e la locazione dei beni comunali o di pertinenza di fondi o legati, mobili o immobili, devono essere fatti per pubblico concorso e annunciati agli albi comunali almeno 7 giorni prima della scadenza.
2. In casi particolari e quando al Comune non ne può derivare danno, il Municipio può procedere per licitazione privata oppure per trattative dirette.
3. Sono riservate le disposizioni di leggi speciali.

Art. 99 121 122 123

Lavori, forniture

prestazioni di servizio

I lavori, le forniture e le prestazioni di servizio sono disciplinati dalla Legge sulle commesse pubbliche del 20.02.2001, dal Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25.11.1994/15.03.2001 e dalle relative disposizioni esecutive.

TITOLO SESTO BIS

Opere pubbliche

Art. 99 bis 124

- Opere edili e del genio civile**
1. Per la progettazione di opere con mandati a terzi il Municipio, se non dispone di una linea di credito nell'ambito del preventivo del conto di gestione corrente, presenta al Consiglio Comunale la richiesta di credito per il progetto di massima e la stima dei costi di realizzazione.
 2. Sulla base del progetto di massima e della stima dei costi approvati dal Consiglio Comunale, il Municipio presenta al Legislativo la richiesta di credito per l'allestimento del progetto e del preventivo definitivi.
 3. Sulla base del progetto e del preventivo definitivi il Municipio presenta al Consiglio Comunale la richiesta per il credito di costruzione.
 4. Nei casi in cui il credito di costruzione votato dal Consiglio Comunale supera l'ammontare complessivo di un milione di fr., il Municipio informa il Consiglio Comunale almeno due volte all'anno, entro fine giugno e entro fine dicembre, sullo stato di avanzamento dell'opera e sull'evoluzione dei costi in rapporto ai lavori ancora da eseguire e al credito votato.

TITOLO SETTIMO

Enti esterni, azienda municipalizzata

Ente autonomo di diritto pubblico

Art. 99 ter 125 126

1. Il Comune può costituire enti di diritto pubblico con propria personalità giuridica anche con la collaborazione di altri enti pubblici e di privati.
2. Lo statuto deve in particolare contenere:
 - scopi e compiti;
 - organi, loro competenze e funzionamento;
 - meccanismo di controllo degli organi comunali;
 - misura in cui l'ente soggiace al controllo degli organi comunali;
 - finanziamento, copertura del disavanzo, ripartizione degli utili;
 - eventuali mandati di prestazione;
 - modalità di scioglimento.

Esso è adottato dal Consiglio Comunale, secondo le modalità previste per il Regolamento comunale, e deve essere approvato dal Consiglio di Stato.

3. Il Comune può attribuire il compito all'ente di diritto pubblico mediante mandato di prestazione. È applicabile l'art. 193b LOC.
4. I conti dell'ente devono essere approvati dal Consiglio Comunale.
5. Lo scioglimento, possibile in ogni tempo se non vi si oppongono interessi preponderanti, è deciso dal Consiglio Comunale secondo le modalità previste dallo statuto, e ratificato dal Consiglio di Stato.

Azienda

Art. 100 127

1. Il Comune dispone, per l'esercizio di servizi pubblici, della seguente Azienda municipalizzata:
 - Azienda acqua potabile.
2. Costituzione e funzionamento dell'Azienda sono disciplinate dalla Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici e da apposito Regolamento organico.

TITOLO SETTIMO BIS

Protezione dei dati

Art. 100bis 128

Protezione dei dati

1. Il Municipio istituisce un Servizio comunale per la protezione dei dati e nomina ogni quadriennio un Responsabile comunale alla protezione dei dati, quale Autorità di vigilanza comunale.

2. A tale Responsabile sono attribuite, per il territorio comunale, le seguenti competenze:

- a. sorveglia l'applicazione delle norme sulla protezione dei dati;
- b. informa le persone interessate sui loro diritti;
- c. fa da intermediario fra persone interessate e gli organi responsabili;
- d. consiglia gli organi responsabili sulle questioni relative alla protezione e alla sicurezza dei dati, particolarmente sui progetti di elaborazione automatizzata di dati personali;
- e. invita l'autorità competente a prendere, in caso di violazione o di rischio di violazione delle prescrizioni legali in materia di protezione dati, le misure necessarie;
- f. ogni anno presenta un rapporto al Municipio nel quale commenta la propria attività.

TITOLO OTTAVO

Rimedi di diritto, contravvenzioni e multe

Art. 101

Ricorsi

1. Contro le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale Cantonale Amministrativo, a meno che la legge non disponga altrimenti.

2. Il ricorso ha effetto sospensivo, a meno che la legge o la decisione impugnata non dispongano altrimenti.

In questi casi il ricorrente può richiedere al Presidente dell'Autorità di ricorso la sospensione della decisione.

Art. 102

Multa

1. Il Municipio punisce con la multa le contravvenzioni ai Regolamenti comunali, alle Ordinanze municipali o alle leggi la cui applicazione gli è affidata.

2. Il massimo della multa è di Fr. 10'000.--; restano riservate le leggi speciali.

Art. 103

Procedura, pagamento e prescrizione

La procedura, i ricorsi, il pagamento, la prescrizione e la commutazione sono disciplinati dagli articoli 147 a 150 LOC.

TITOLO NONO

Regolamenti, Ordinanze, tasse ed indennità

Regolamenti	<p>Art. 104 <i>129</i></p> <p>1. Il Consiglio Comunale disciplina mediante Regolamento le materie che rientrano nelle sue competenze.</p> <p>2. I Regolamenti sono esposti al pubblico, previo avviso agli albi comunali, per un periodo di 45 giorni, durante il quale è data facoltà di referendum. Essi sono successivamente trasmessi al Consiglio di Stato per l'approvazione. Il dispositivo della risoluzione di approvazione va pubblicato all'albo comunale.</p>
Ordinanze	<p>Art. 105</p> <p>1. Il Municipio disciplina in via d'Ordinanza materie di competenza propria o ad esso delegate da leggi o Regolamenti.</p> <p>2. Le Ordinanze sono esposte agli albi comunali per un periodo di 15 giorni.</p>
Tasse ed indennità	<p>Art. 106</p> <p>Le tasse e tariffe in materia di polizia locale nonché l'ammontare delle indennità per prestazioni e interventi del Comune richiesti da privati che esulano dai normali compiti, sono stabilite da speciale Regolamento.</p>
Sportule	<p>Art. 107</p> <p>Il Municipio fissa tramite Ordinanza l'ammontare delle tasse di cancelleria.</p>
Raccolta della legislazione comunale	<p>Art. 108</p> <p>1. Il Municipio cura la pubblicazione di una "Raccolta della legislazione comunale della Città di Lugano".</p> <p>2. Il Municipio tiene la raccolta costantemente aggiornata.</p> <p>3. Le modifiche introdotte nei Regolamenti ed Ordinanze pubblicati nella raccolta saranno indicate nel testo e non separatamente.</p> <p>4. L'inclusione nella raccolta o l'esclusione di una norma legale e le indicazioni contenute nella stessa circa l'abrogazione totale o parziale di un Regolamento o di un'Ordinanza non pregiudicano le questioni che possono sorgere circa l'applicazione e l'interpretazione delle norme legislative ed esecutive di cui si tratta.</p>

TITOLO DECIMO

Disposizioni finali

LOC	<p>Art. 109</p> <p>Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni della Legge organica comunale, del relativo Regolamento di applicazione e del Decreto esecutivo sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni.</p> <p>Art. 110</p>
-----	--

Entrata in vigore	<p>1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.</p> <p>2. Esso sarà poi stampato e consegnato a ogni cittadino attivo del Comune che ne farà richiesta.</p> <p>3. Le disposizioni relative al finanziamento dei gruppi (art. 48) agli onorari, stipendi, diarie e indennità (art. 86, 87 e 88) entrano in vigore retroattivamente al 1. gennaio dell'anno in cui il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Stato.</p>
Norma abrogativa	<p>Art. 111</p> <p>Sono abrogati il Regolamento comunale e il Regolamento interno del Consiglio Comunale del 20 novembre 1951, approvati dal Consiglio di Stato il 1. febbraio 1952, nonché ogni altra disposizione incompatibile.</p>

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente:

Il Segretario:

Fabio Amadò

Armando Zoppi

Gli scrutatori:

Francesca Felder

Marco Probst

Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 14 marzo 1989.

Esposto al pubblico nel periodo compreso tra il 20 marzo ed il 18 aprile 1989.

Approvato dal Dipartimento dell'Interno, per delega del Consiglio di Stato, con ris. del 19 dicembre 1989.

Allegati:

1. stemma comunale;
2. limiti del territorio e quartieri;
3. stemmi dei quartieri;

Note:

- 1 *Modificato dal Consiglio Comunale l'11 ottobre 2004, esposto al pubblico dal 15 ottobre al 15 novembre 2004, approvato dalla Sezione degli Enti locali il 19 gennaio 2005, in vigore retroattivamente dal 6 aprile 2004.*
- 2 *Cpv. 1 modificato dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposto al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010.*
- 3 *Modificato dal Consiglio Comunale l'11 ottobre 2004, esposto al pubblico dal 15 ottobre al 15 novembre 2004, approvato dalla Sezione degli Enti locali il 19 gennaio 2005, in vigore retroattivamente dal 6 aprile 2004.*
- 4 *Cpv. 1 modificato dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposto al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010.*
- 5 *Modificato dal Consiglio Comunale l'8 maggio 1995, esposto al pubblico dal 9 maggio all'8 giugno 1995, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 137-RE-3906 del 23 giugno 1995.*
- 6 *Modificato d'ufficio dal Consiglio di Stato con ris. no. 4203 del 21 settembre 1998.*

- 7 *Modificato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 2000, esposto al pubblico dal 12 ottobre al 13 novembre 2000, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 137-RE-6382 del 23 novembre 2000.*
- 8 *Cpv. 1 lett. a) e f) modificato dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposto al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, approvato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010.*
- 9 *Adottato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 2000, esposto al pubblico dal 12 ottobre al 13 novembre 2000, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 137-RE-6382 del 23 novembre 2000.*
- 10 *Cpv. 1 lett. a., b., c., d., f., e cpv. 2 modificati dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposti al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, approvati dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010.*
- 11 *Modificato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 2000, esposto al pubblico dal 12 ottobre al 13 novembre 2000, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 137-RE-6382 del 23 novembre 2000.*
- 12 *Modificato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 2000, esposto al pubblico dal 12 ottobre al 13 novembre 2000, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 137-RE-6382 del 23 novembre 2000.*
- 13 *Modificato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 2000, esposto al pubblico dal 12 ottobre al 13 novembre 2000, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 137-RE-6382 del 23 novembre 2000.*
- 14 *Cpv. 4 e 5 modificati dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposti al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, approvati dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010.*
- 15 *Modificato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 2000, esposto al pubblico dal 12 ottobre al 13 novembre 2000, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 137-RE-6382 del 23 novembre 2000.*
- 16 *Cpv. 3 modificato d'ufficio dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010.*
- 17 *Cpv. 4 adottato dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposto al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010.*
- 18 *Modificato dal Consiglio Comunale l'11 ottobre 1994, esposto al pubblico dal 17 ottobre al 16 novembre 1994, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 139-RE-3421 del 16 dicembre 1994.*
- 19 *Modificato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 2000, esposto al pubblico dal 12 ottobre al 13 novembre 2000, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 137-RE-6382 del 23 novembre 2000.*
- 20 *Modificato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 2000, esposto al pubblico dal 12 ottobre al 13 novembre 2000, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 137-RE-6382 del 23 novembre 2000.*
- 21 *Modificato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 2000, esposto al pubblico dal 12 ottobre al 13 novembre 2000, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 137-RE-6382 del 23 novembre 2000.*
- 22 *Modificato dal Consiglio Comunale il 4 ottobre 1993, esposto al pubblico dal 14 ottobre al 12 novembre 1993, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 139-RE-3171 del 13 giugno 1994.*
- 23 *Modificato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 2000, esposto al pubblico dal 12 ottobre al 13 novembre 2000, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 137-RE-6382 del 23 novembre 2000.*
- 24 *Marginale, cpv. 2 e cpv. 3 modificati dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposti al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, approvati dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010.*
- 25 *Modificato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 2000, esposto al pubblico dal 12 ottobre al 13 novembre 2000, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 137-RE-6382 del 23 novembre 2000.*
- 26 *Modificato dal Consiglio Comunale il 1° giugno 1999, esposto al pubblico dal 4 giugno al 5 luglio 1999, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-5833 del 16 luglio 1999.*
- 27 *Modificato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 2000, esposto al pubblico dal 12 ottobre al 13 novembre 2000, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 137-RE-6382 del 23 novembre 2000.*
- 28 *Cpv. 3 e 4 modificati dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposti al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, approvati dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010.*
- 29 *Adottato dal Consiglio Comunale l'11 ottobre 1994, esposto al pubblico dal 17 ottobre al 16 novembre 1994, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 139-RE-3421 del 16 dicembre 1994.*
- 30 *Cpv. 3 modificato dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposto al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010.*

-
- 31 Modificato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 2000, esposto al pubblico dal 12 ottobre al 13 novembre 2000, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 137-RE-6382 del 23 novembre 2000.
- 32 Modificato dal Consiglio Comunale il 29 marzo 2010, esposto al pubblico dal 1° aprile al 17 maggio 2010, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 137-RE-11041 dell'8 giugno 2010.
- 33 Modificato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 2000, esposto al pubblico dal 12 ottobre al 13 novembre 2000, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 137-RE-6382 del 23 novembre 2000.
- 34 Modificato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 2000, esposto al pubblico dal 12 ottobre al 13 novembre 2000, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 137-RE-6382 del 23 novembre 2000.
- 35 Modificato dal Consiglio Comunale il 17 dicembre 2001, esposto al pubblico dal 21 dicembre 2001 al 21 gennaio 2002, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-7183 del 30 gennaio 2002.
- 36 Cpv. 1 modificato dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposto al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, a sua volta modificato d'ufficio dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010.
- 37 Cpv. 2 abrogato dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposto al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010.
- 38 Modificato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 2000, esposto al pubblico dal 12 ottobre al 13 novembre 2000, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 137-RE-6382 del 23 novembre 2000.
- 39 Cpv. 2 modificato dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposto al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010.
- 40 Cpv. 3 modificato dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposto al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, a sua volta modificato d'ufficio dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010.
- 41 Cpv. 4 abrogato dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposto al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010.
- 42 Modificato dal Consiglio Comunale l'11 ottobre 1994, esposto al pubblico dal 17 ottobre al 16 novembre 1994, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 139-RE-3421 del 16 dicembre 1994.
- 43 Modificato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 2000, esposto al pubblico dal 12 ottobre al 13 novembre 2000, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 137-RE-6382 del 23 novembre 2000.
- 44 Adottato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 2000, esposto al pubblico dal 12 ottobre al 13 novembre 2000, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 137-RE-6382 del 23 novembre 2000.
- 45 Modificato dal Consiglio Comunale l'11 ottobre 2004, esposto al pubblico dal 15 ottobre al 15 novembre 2004, approvato dalla Sezione degli Enti locali il 19 gennaio 2005, in vigore retroattivamente dal 6 aprile 2004.
- 46 Modificato dal Consiglio Comunale il 16 dicembre 2002, esposto al pubblico dal 19 dicembre 2002 al 20 gennaio 2003, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 137-RE-7754 del 6 marzo 2003.
- 47 Modificato dal Consiglio Comunale l'11 ottobre 2004, esposto al pubblico dal 15 ottobre al 15 novembre 2004, approvato dalla Sezione degli Enti locali il 19 gennaio 2005, in vigore retroattivamente dal 6 aprile 2004.
- 48 Modificato dal Consiglio Comunale l'8 marzo 1993, esposto al pubblico dal 18 marzo al 16 aprile 1993, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 139-RE-2445 del 5 agosto 1993.
- 49 Modificato dal Consiglio Comunale il 26 marzo 1996, esposto al pubblico dal 1 aprile al 2 maggio 1996, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 137-RE-4326 del 17 maggio 1996.
- 50 Modificato dal Consiglio Comunale l'8 marzo 1993, esposto al pubblico dal 18 marzo al 16 aprile 1993, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 139-RE-2432 del 2 agosto 1993.
- 51 Secondo la risoluzione adottata dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposta al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010 ed approvata dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010, a partire dalla legislatura 2012-2016 entrerà in vigore la modifica dell'art. 50 cpv. 1, 3 e 4 (13 membri, senza supplenti).
- 52 Cpv. 2 modificato dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposto al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010 ed approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010.
- 53 Secondo la risoluzione adottata dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposta al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010 ed approvata dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010, a partire dalla Legislazione 2012-2016 entrerà in vigore la modifica dell'art. 52 cpv. 3 (tolto il riferimento ai supplenti).

- 54 Modificato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 2000, esposto al pubblico dal 12 ottobre al 13 novembre 2000, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 137-RE-6382 del 23 novembre 2000.
- 55 Modificato dal Consiglio Comunale il 12 ottobre 1998, esposto al pubblico dal 2 novembre al 2 dicembre 1998, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-5494 del 17 dicembre 1998.
- 56 Cpv. 2 lett. b) modificato dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposto al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010.
- 57 Modificato dal Consiglio Comunale il 26 marzo 1996, esposto al pubblico dal 1 aprile al 2 maggio 1996, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 137-RE-4326 del 17 maggio 1996.
- 58 Modificato dal Consiglio Comunale il 12 ottobre 1998, esposto al pubblico dal 2 novembre al 2 dicembre 1998, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-5494 del 17 dicembre 1998.
- 59 Adottato dal Consiglio Comunale il 26 marzo 1996, esposto al pubblico dal 1 aprile al 2 maggio 1996, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 137-RE-4326 del 17 maggio 1996.
- 60 Modificato dal Consiglio Comunale il 12 ottobre 1998, esposto al pubblico dal 2 novembre al 2 dicembre 1998, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-5494 del 17 dicembre 1998.
- 61 Lett. a) modificata dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposta al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, approvata dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010.
- 62 Modificato dal Consiglio Comunale il 12 ottobre 1998, esposto al pubblico dal 2 novembre al 2 dicembre 1998, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-5494 del 17 dicembre 1998.
- 63 Adottato dal Consiglio Comunale il 6 giugno 1995, esposto al pubblico dal 9 giugno al 10 luglio 1995, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 137-RE-3952 del 26 luglio 1995.
- 64 Modificato dal Consiglio Comunale l'11 ottobre 2004, esposto al pubblico dal 15 ottobre al 15 novembre 2004, approvato dalla Sezione degli Enti locali il 19 gennaio 2005, in vigore retroattivamente dal 6 aprile 2004.
- 65 Cpv. 1 modificato dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposto al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010.
- 66 Modificato d'ufficio dal Consiglio di Stato con ris. no. 4203 del 21 settembre 1998.
- 67 Modificato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 2000, esposto al pubblico dal 12 ottobre al 13 novembre 2000, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 137-RE-6382 del 23 novembre 2000.
- 68 Cpv. 1, prima frase, lett. a), e), n), p) modificato dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposto al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010.
- 69 Adottato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 2000, esposto al pubblico dal 12 ottobre al 13 novembre 2000, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 137-RE-6382 del 23 novembre 2000.
- 70 Cpv. 1 e 3 modificati dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposti al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, approvati dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010.
- 71 Adottato dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposto al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010.
- 72 Cpv. 3 e 4 adottati dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposti al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, approvati dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010.
- 73 Modificato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 2000, esposto al pubblico dal 12 ottobre al 13 novembre 2000, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 137-RE-6382 del 23 novembre 2000.
- 74 Cpv. 3 modificato dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposto al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010.
- 75 Modificato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 2000, esposto al pubblico dal 12 ottobre al 13 novembre 2000, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 137-RE-6382 del 23 novembre 2000.
- 76 Modificato dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposto al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010.
- 77 Cpv. 1 modificato dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposto al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010.

-
- 78 Modificato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 2000, esposto al pubblico dal 12 ottobre al 13 novembre 2000, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 137-RE-6382 del 23 novembre 2000.
- 79 Modificato dal Consiglio Comunale l'11 ottobre 1994, esposto al pubblico dal 17 ottobre al 16 novembre 1994, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 139-RE-3421 del 16 dicembre 1994.
- 80 Modificato dal Consiglio Comunale il 17 dicembre 2001, esposto al pubblico dal 21 dicembre 2001 al 21 gennaio 2002, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-7183 del 30 gennaio 2002.
- 81 Cpv. 1 lett. b. modificato dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposto al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010.
- 82 Cpv. 1 lett. d. e e. abrogato dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposto al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010.
- 83 Adottato dal Consiglio Comunale il 17 dicembre 2001, esposto al pubblico dal 21 dicembre 2001 al 21 gennaio 2002, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-7183 del 30 gennaio 2002.
- 84 Marginale e art. modificati dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposto al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010 .
- 85 Modificato dal Consiglio Comunale l'11 ottobre 1994, esposto al pubblico dal 17 ottobre al 16 novembre 1994, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 139-RE-3421 del 16 dicembre 1994.
- 86 Cpv. 1 modificato dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposto al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-11142, del 28 ottobre 2010.
- 87 Cpv. 2 abrogato dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposto al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-11142, del 28 ottobre 2010.
- 88 Modificato dal Consiglio Comunale l'11 ottobre 1994, esposto al pubblico dal 17 ottobre al 16 novembre 1994, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 139-RE-3421 del 16 dicembre 1994.
- 89 Modificato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 2000, esposto al pubblico dal 12 ottobre al 13 novembre 2000, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 137-RE-6382 del 23 novembre 2000.
- 90 Modificato dal Consiglio Comunale l'11 ottobre 2004, esposto al pubblico dal 15 ottobre al 15 novembre 2004, approvato dalla Sezione degli Enti locali il 19 gennaio 2005, in vigore retroattivamente dal 6 aprile 2004.
- 91 Cpv. 3 modificato dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposto al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 13-RE-11142, del 28 ottobre 2010.
- 92 Modificato dal Consiglio Comunale l'11 ottobre 2004, esposto al pubblico dal 15 ottobre al 15 novembre 2004, approvato dalla Sezione degli Enti locali il 19 gennaio 2005, in vigore retroattivamente dal 6 aprile 2004.
- 93 Cpv. 5 e 6 modificati dal Consiglio Comunale il 30 novembre 2009 in seguito alla mozione no. 3349 del 3 maggio 2007 dell'on. Martino Rossi, esposti al pubblico dal 3 dicembre 2009 al 4 gennaio 2010, approvati dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 137-RE-10829, del 28 gennaio 2010.
- 94 Cpv. 1, 2, 3, 5 e 6 modificati dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposti al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, approvati dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010 .
- 95 Modificato dal Consiglio Comunale l'11 ottobre 2004, esposto al pubblico dal 15 ottobre al 15 novembre 2004, approvato dalla Sezione degli Enti locali il 19 gennaio 2005, in vigore retroattivamente dal 6 aprile 2004.
- 96 Cpv. 2 lett. a) e c), cpv. 3,4 e 5 modificati dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposti al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, approvati dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010 .
- 97 Modificato dal Consiglio Comunale il 19 maggio 1998, esposto al pubblico dal 25 maggio al 24 giugno 1998, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-5332 del 6 agosto 1998.
- 98 Cpv. 1 modificato dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposto al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010 .
- 99 Modificato dal Consiglio Comunale il 19 maggio 1998, esposto al pubblico dal 25 maggio al 24 giugno 1998, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-5332 del 6 agosto 1998.
- 100 Modificato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 2000, esposto al pubblico dal 12 ottobre al 13 novembre 2000, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 137-RE-6382 del 23 novembre 2000.

- 101 Modificato dal Consiglio Comunale il 19 maggio 1998, esposto al pubblico dal 25 maggio al 24 giugno 1998, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-5332 del 6 agosto 1998.
- 102 Modificato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 2000, esposto al pubblico dal 12 ottobre al 13 novembre 2000, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 137-RE-6382 del 23 novembre 2000.
- 103 Modificato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 2000, esposto al pubblico dal 12 ottobre al 13 novembre 2000, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 137-RE-6382 del 23 novembre 2000.
- 104 Lett. a) modificata dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposta al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, approvata dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010.
- 105 Lett. e) adottata dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposta al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, approvata dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010.
- 106 Modificato dal Consiglio Comunale l'11 ottobre 2004, esposto al pubblico dal 15 ottobre al 15 novembre 2004, approvato dalla Sezione degli Enti locali il 19 gennaio 2005, in vigore retroattivamente dal 6 aprile 2004.
- 107 Modificato dal Consiglio Comunale l'11 ottobre 2004, esposto al pubblico dal 15 ottobre al 15 novembre 2004, approvato dalla Sezione degli Enti locali il 19 gennaio 2005, in vigore retroattivamente dal 6 aprile 2004.
- 108 Modificato dal Consiglio Comunale il 16 dicembre 2002, esposto al pubblico dal 19 dicembre 2002 al 20 gennaio 2003, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 137-RE-7754 del 6 marzo 2003.
- 109 Modificato dal Consiglio Comunale il 10 dicembre 2007, esposto al pubblico dal 14 dicembre 2007 al 14 gennaio 2008, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-10073 del 27 marzo 2008. Entrata in vigore con la Legislatura 2008-2012, come da ris. mun. 23 gennaio 2008.
- 110 Adottato dal Consiglio Comunale l'8 novembre 1993, esposto al pubblico dall'11 novembre all'11 dicembre 1993, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 139-RE-2940 del 25 marzo 1994.
- 111 Cpv. 1 modificato dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposto al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010.
- 112 Adottato dal Consiglio Comunale l'8 marzo 1993, esposto al pubblico dal 18 marzo al 16 aprile 1993, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 139-RE-2445 del 5 agosto 1993.
- 113 Modificato dal Consiglio Comunale nella seduta del 31 gennaio 2000, esposto al pubblico dal 4 febbraio al 6 marzo 2000, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-6587 del 26 marzo 2001.
- 114 Cpv. 1 e 3 modificati dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposti al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, approvati dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010.
- 115 Cpv. 2 abrogato dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposto al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010.
- 116 Modificato dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposto al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010.
- 117 Adottato dal Consiglio Comunale l'8 novembre 1993, esposto al pubblico dall'11 novembre all'11 dicembre 1993, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 139-RE-2940 del 25 marzo 1994.
- 118 Cpv. 1 modificato dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposto al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010.
- 119 Cpv. 2 abrogato dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposto al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010.
- 120 Modificato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 2000, esposto al pubblico dal 12 ottobre al 13 novembre 2000, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 137-RE-6382 del 23 novembre 2000.
- 121 Modificato dal Consiglio Comunale il 9 ottobre 2000, esposto al pubblico dal 12 ottobre al 13 novembre 2000, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con ris. no. 137-RE-6382 del 23 novembre 2000.
- 122 Modificato dal Consiglio Comunale il 17 dicembre 2001, esposto al pubblico dal 21 dicembre 2001 al 21 gennaio 2002, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-7183 del 30 gennaio 2002.
- 123 Modificato dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposto al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010.

- 124 *Adottato dal Consiglio Comunale il 19 maggio 1998, esposto al pubblico dal 25 maggio al 24 giugno 1998, approvato dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-5333.*
- 125 *TITOLO modificato dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposto al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010.*
- 126 *Adottato dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposto al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010.*
- 127 *Marginale modificato dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposto al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010.*
- 128 *Adottato dal Consiglio Comunale il 12 febbraio 2007, esposto al pubblico dal 16 febbraio 2007 al 19 marzo 2007, approvato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-9665 del 19 aprile 2007.*
- 129 *Cpv. 2 modificato dal Consiglio Comunale il 14 giugno 2010, esposto al pubblico dal 17 giugno al 2 agosto 2010, a sua volta modificato d'ufficio dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 137-RE-11142, del 28 ottobre 2010.*